



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/26

Circ. CNI n. 417/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/
Consulte degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – richiesta riesame del parere n.3520 del 3/06/2025 del Servizio supporto giuridico del MIT – nota Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 6587 del 8/04/2026 – trasmissione - considerazioni

Caro Presidente,

con la presente si trasmette in allegato la risposta pervenuta dalla **Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n.0006587 del 8/04/2026**, in seguito alla nota inviata dal Consiglio Nazionale in data 4/08/2025, prot. CNI n.8670, di richiesta di ritiro e riesame, - alla luce del DM 17 giugno 2016 - del parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3/06/2025, in materia di onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi.

Era accaduto che – a seguito della pubblicazione del parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3/06/2025 e dell'allarme che i suoi contenuti avevano suscitato tra gli operatori e i professionisti del settore – il Consiglio Nazionale si era prontamente attivato presso le Autorità ministeriali, sollecitando il ritiro del pronunciamento o un chiarimento interpretativo, dato che l'interpretazione ivi

sostenuta appariva in contrasto con le previsioni del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

La nota del Consiglio Nazionale datata 4 agosto 2025 terminava, quindi, con l'invito al Ministero "a **rettificare l'interpretazione resa dal Servizio Supporto Giuridico nel parere n.3520/2025**, attraverso il ritiro/ la riformulazione del parere in questione, fornendo un chiarimento conforme alla normativa vigente e ai decreti ministeriali in materia di compensi tecnici, ovvero ribadendo che **la revisione prezzi, comportando un aumento del consuntivo lordo dell'opera, legittima l'aggiornamento del compenso del Direttore dei Lavori, ai sensi del DM 17 giugno 2016.**" (v. allegati).

Adesso – con la nota a firma del Direttore Generale datata 8 aprile 2026 (prot. CNI n.3692/2026) – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce e delimita l'ambito applicativo del parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3 giugno 2025.

Il tutto attraverso una importante distinzione.

Da un lato, il Ministero conferma i contenuti del parere del Servizio Supporto Giuridico n.3520, affermando che – in base alla normativa vigente – la contabilizzazione conseguente all'adeguamento dei prezzi costituisce già parte integrante delle funzioni del direttore dei lavori e non va remunerata a parte, come attività supplementare.

Diverso è il discorso per quanto concerne l'ipotesi in cui "l'incarico di direttore dei lavori non sia svolto da personale della stazione appaltante, ma sia affidato a professionisti esterni."

In questa fattispecie – afferma la Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – deve applicarsi "la distinta disciplina di cui all'art.41 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023), come modificato dal d.lgs. n.209/2024."¹. Di conseguenza, **i compensi professionali**

¹ Si riporta di seguito (per estratto) il testo vigente dell'**art.41 d.lgs. 31/03/2023 n.36**:

"1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

OMISSIS

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

debbono essere determinati applicando i parametri fissati dal Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, richiamato dall'Allegato I.13 al Codice.

Non solo.

La replica ministeriale richiama espressamente la legge 21 aprile 2023 n.49² e la necessità di rispettare il principio dell'equo compenso.

Ne deriva – prosegue il Ministero – che **“i corrispettivi non possono essere assoggettati a ribassi tali da compromettere l'equità del compenso determinato sulla base dei parametri ministeriali.”** (ivi).

Per giungere a tale conclusione la nota ministeriale valorizza anche il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022 - menzionato dal Consiglio Nazionale nella propria richiesta di rettifica – secondo cui le prestazioni al di fuori dell'originaria convenzione devono costituire oggetto di autonoma considerazione e quindi portare all'erogazione di un corrispondente compenso.

Le conclusioni della nota prot. n.6587 del 8/04/2026 sono di grande rilievo, oltre che di sicuro impatto per tutti i liberi-professionisti che verranno in contatto con la Pubblica Amministrazione.

In essa si trova affermato, infatti, che dalla complessiva ricostruzione operata si desume **il principio** secondo cui, qualora la stazione appaltante richieda al professionista incaricato l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste, tali prestazioni debbano essere autonomamente remunerate, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni.”.

La soluzione diverge, pertanto, a seconda che la direzione lavori venga svolta dagli Uffici tecnici della Stazione appaltante, piuttosto che da professionisti esterni.

Nel merito, il Consiglio Nazionale si era già espresso sulla questione, tramite la **circolare CNI 18/11/2022 n.973³** (“*Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre*

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.”.

² “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*”.

³ Pubblicata sul sito Internet istituzionale.

2022 - Modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – corrispettivi professionali dovuti a seguito dell'aggiornamento prezzi”).

Al fine di una maggiore e completa chiarezza, si precisa che le prestazioni ulteriori possono essere legittimamente richieste in corso di esecuzione del contratto, nei limiti in cui derivino da aggiornamenti del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che intervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattualmente pattuiti. In questi casi, esse devono essere considerate *attività aggiuntive* e, come tali, devono essere adeguatamente remunerate, in misura proporzionata alle ulteriori attività effettivamente svolte.

In particolare, rientrano tra le attività suscettibili di revisione del corrispettivo quelle relative a:

- progettazione (computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, eventuali analisi prezzi, quadro dell'opera e schema di contratto);
- direzione dei lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione;
- contabilità dei lavori, sia a misura sia a corpo, inclusi gli incrementi derivanti dalle variazioni dei prezzi unitari;
- attività progettuali intervenute in corso d'opera a seguito degli aggiornamenti dei prezzi;
- attività legate ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nello specifico della Direzione dei lavori, nelle attività connesse all'adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall'applicazione dell'aliquota Qcl07 "Variante della quantità del progetto in corso d'opera", considerando l'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi.

Per tutte le attività riferibili alla esecuzione dei lavori, identificate con le aliquote Qcl, il corrispettivo dovuto andrà calcolato sul consuntivo lordo dei lavori, comprensivo degli incrementi dovuti all'adeguamento dei prezzi.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e condivisione per tale fondamentale presa di posizione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sarà sicuramente di beneficio per tutti i professionisti, le imprese e gli operatori del settore dei contratti pubblici.

Ad avviso del CNI il principio affermato nella nota ministeriale possiede una valenza che va al di là dello specifico segmento di attività oggetto del chiarimento (l'incidenza dell'attività di revisione dei prezzi sul compenso del direttore dei lavori), per abbracciare tutte le ipotesi in cui si trovano di fronte prestazioni tecniche afferenti al sistema degli appalti pubblici e Pubbliche Amministrazioni tenute a versare l'onorario al professionista incaricato.


Il pronunciamento in questione ha contribuito a sciogliere una delicata incertezza interpretativa, nella direzione dell'accoglimento delle rivendicazioni dei professionisti per il riconoscimento economico del lavoro prestato.

Il chiaro richiamo alla legge sull'equo compenso e al principio di corrispettività delle prestazioni, ivi contenuto, - dopo anni di battaglie sul tema - induce a guardare con maggiore ottimismo al futuro e a proseguire nell'azione di difesa della Professione, a tutti i livelli.

Si invitano, in conclusione, i destinatari della presente circolare a favorirne la più ampia diffusione all'interno del proprio ambito territoriale.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta CNI al MIT datata 4/08/2025;
- 2) Risposta della Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, prot. n.0006587 del 8/04/2026.

MC1404Circ